

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3658-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di trattamento economico
dei giudici onorari aggregati

**d’iniziativa dei senatori GRECO, CARUSO Antonino, BUCCIERO,
SENESE, RUSSO, PERUZZOTTI, CALLEGARO, CORTELLONI,
PINTO, FOLLIERI e MILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1998

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni di stralcio nei tribunali minori) venne modificata, all'articolo 8, comma 3, dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399. Tale disposizione stabilì che non soltanto i giudici onorari aggregati, titolari di reddito di pensione superiore a 5 milioni mensili lordi, ma anche quelli aventi simile reddito derivante da lavoro autonomo e subordinato, avrebbero subito la riduzione del 50 per cento dell'indennità di lire 20 milioni annui, loro spettanti.

Il disegno di legge in esame è volto a eliminare l'innovazione normativa con un ritorno al testo originario che, come si è detto, prevedeva l'abbattimento della indennità per

i soli titolari di pensione superiore a lire 5 milioni mensili.

La ragione ispiratrice della proposta è legata alla preoccupazione che la dilatazione dell'area dei giudici onorari soggetti alla decurtazione, potrebbe comportare un impoverimento della base dei giudici onorari aggregati. Infatti potrebbero essere scoraggiati coloro che intendono accedere a tale ufficio; d'altro canto, potrebbero essere indotti a dimettersi quelli che sono stati già nominati.

Il disegno di legge consta di due articoli: con il primo si stabilisce che «l'indennità fissa» di lire 20 milioni annui «è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili»; con il secondo si prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

FOLLIERI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

12 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

19 gennaio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL SENATORE GRECO ED ALTRI
—

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5.000.000 lorde mensili».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

